

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 14 dicembre 2023, n. 420 "C. D. A. Diagnostica per Immagini S.r.l.". **Accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i, dell'attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini con utilizzo di grandi macchine - n. 1 RMN con sede in Fasano (BR) alla via Roma n. 2.**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0"* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022, di conferimento ad interim dell'incarico di Direzione del Servizio Accreditamento e Qualità;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 68 del 17/03/2023 di conferimento ad interim dell'incarico di Posizione Organizzativa *"Autorizzazione ed Accreditamento di Strutture di Specialistica Ambulatoriale - Hospice"*.

In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO) sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O *"Autorizzazione ed Accreditamento di Strutture di Specialistica Ambulatoriale - Hospice"* e confermata dalla Dirigente del Servizio Accreditamento e Qualità, riceve la seguente relazione.

La Legge Regionale 2 maggio 2017 n. 9 (*"Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private"*) prevede:

- all'art. 3 (*"Compiti della Regione"*), comma 3, lett. c) che *"Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): (...) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento. (omissis)"*;
- all'art. 24 (*"Procedure di accreditamento e di verifica dei requisiti"*), comma 3 che: *"Ai fini della concessione dell'accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale."*;

- all'art. 29 (*"Norme transitorie e finali"*), comma 9 che: *"Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all'articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all'articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare."*

Il R.R. n. 9 del 12/08/2022 (*"Fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e per il rilascio dell'accreditamento istituzionale per strutture che erogano prestazioni di specialistica in regime ambulatoriale TC e RMN. Abrogazione dell'art. 1, comma 1, C., lett. c) del R.R. n. 3/2006"*) pubblicato sul BURP n. 90 suppl. del 16/08/2022 ed entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione, prevede all'art. 4 (*"Accreditamento"*):

- al comma 1 che *"Ai fini dell'accreditamento il fabbisogno di RMN grandi macchine e di TC per la erogazione di prestazioni di specialistica in regime ambulatoriale è stabilito come segue:*
 - a. *n. 1 RMN ogni 120 mila abitanti e frazione superiore a 60 mila abitanti con riferimento al territorio delle ASL escluse quelle delle Aziende Ospedaliere, degli Ospedali classificati di I e II livello ai sensi del DM 70/2015, degli IRCCS e dei P.T.A. Per i P.T.A. tale deroga opera nella misura di una RMN per ASL;*
 - b. *(omissis)";*
- al comma 7 che *"Anche in deroga al parametro di n. 1 RMN ogni 120 mila abitanti di cui al comma 1, può essere accreditata la RMN per la quale sia stato rilasciato l'unico (o il primo) parere favorevole di compatibilità nell'ambito del distretto socio-sanitario in cui non insistono strutture pubbliche o private autorizzate per RMN grandi macchine, ai sensi dell'art. 49, comma 2, della L.R. n. 52/2019 o successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento."*;
- al comma 9 che *"Le strutture private per le quali alla data di entrata in vigore del presente regolamento sia già stato rilasciato il parere favorevole di compatibilità possono accedere all'accreditamento a decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento. (omissis)"*.

Con Determina Dirigenziale n. 116 del 21/05/2019 il Dirigente della scrivente Sezione ha determinato di rilasciare il mantenimento dell'accreditamento istituzionale per l'attività di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine e il mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale per l'attività di diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine – n. 1 TC, a seguito di trasferimento nello stesso Comune di Fasano (BR), da Via Colonna n. 5 a Via Roma n. 2.

Con Determina Dirigenziale n. 185 del 05/08/2020 il Dirigente della scrivente Sezione ha determinato *"di rilasciare, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., parere favorevole in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Fasano (BR) a seguito dell'istanza della società "C.D.A. Diagnostica per Immagini s.r.l." di Fasano, per l'autorizzazione alla realizzazione/installazione di n.1 RMN grande macchina presso la struttura denominata "C. D. A. Diagnostica per Immagini srl" sita in Fasano alla via Roma n. 2a ... (omissis)"*.

Con Determinazione n. 1649 del 04/09/2020, il Dirigente del Settore Organi istituzionali SUAP e Patrimonio del Comune di Fasano (BR) ha determinato di *"autorizzare la Società C.D.A. Diagnostica per Immagini s.r.l., con sede in Fasano (Br) alla Via Roma n. 2, nella persona del legale rappresentante, dott.ssa Claudia Orlando, alla realizzazione/installazione di un impianto RMN (grande macchina) – art. 4 L.R. n. 9 del 02/05/2017 in Fasano (Br), nella sede in Via Roma, n. 2 ... (omissis)"*.

Con Determina Dirigenziale n. 430 del 13/12/2022 il Dirigente della scrivente Sezione ha determinato di *"rilasciare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c), dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i, l'autorizzazione*

all'esercizio per l'attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini con utilizzo di grandi macchine - n. 1 RMN da 1,5 Tesla in capo alla società "C.D.A. Diagnostica per Immagini S.r.l." con sede in Fasano (BR) alla via Roma 2, il cui Responsabile Sanitario è il dott. Daniele Orlando, specialista in Radiodiagnostica...(omissis)". Con Pec del 21/12/2022 acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/16175 del 28/12/22, il legale rappresentante della C.D.A. Diagnostica per Immagini - Studio Radiologico S.r.l. (p. IVA 01515900742), sede legale e operativa in Fasano alla via Roma n. 2, ha richiesto "a norma dell'Art. 24 della L.R. N. 9 del 02.05.2017, **l'accreditamento istituzionale per un nuovo impianto di Risonanza Magnetica RMN del gruppo "A" (grande macchina), poiché si trova nella situazione prevista dal "Regolamento Regionale 12 agosto 2022, N.9", in particolare Art. 4, comma 7. Infatti, nel D.S.S. di competenza non insistono strutture pubbliche o private autorizzate per RMN grande macchina, ai sensi dell'art.49, comma2, della L.R. n. 52/2019. (omissis)".**

Atteso che l'attività di specialistica ambulatoriale di diagnostica con utilizzo di grandi macchine – n. 1 RMN è accreditabile ai sensi dei sopra riportati commi 7 e 9 dell'art. 4 del R.R. n. 9/2022 in quanto è l'unica RMN per la quale, alla data di entrata in vigore del regolamento n. 9/2022, sia stato rilasciato il parere favorevole di compatibilità nell'ambito del distretto socio-sanitario di Fasano, nel quale non insistono altresì strutture pubbliche o private autorizzate per RMN grandi macchine", con nota prot. n. AOO_183/3926 del 24/02/2023, la scrivente Sezione ha invitato "il Dipartimento di Prevenzione della ASL BA, ai sensi degli artt. 26, comma 1 e 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., a verificare la persistenza dei requisiti ulteriori, generali e specifici, relativi all'attività sanitaria specialistica ambulatoriale...(omissis), per l'accreditamento di n. 1 RMN, previsti dal R.R. n. 3/2010 alle Sezioni A (colonna di destra, relativamente a quanto non abrogato ai sensi degli artt. 3 e 4 del R.R. n. 16/2019 e con particolare riferimento alla Sezione A.01.03 "Gestione risorse umane") e B.01.01 (colonna di destra) nonché dal R.R. n. 16/2019 (Manuale di Accreditamento per le strutture di assistenza ambulatoriale) in relazione anche alla fase "Check & Act" sulla base delle griglie di autovalutazione."

Con Pec del 21/06/2023 il Dipartimento di prevenzione SISP Area Sud ASL BA ha trasmesso la nota prot. n. 81846 del 20/06/2023, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/10551 del 18/07/23, rappresentando quanto segue:

"A seguito di Vs. nota(omissis);

Sulla base dei seguenti accertamenti:

- *Esiti del sopralluogo eseguito in data 08/06/2023 da Personale Medico ed Ispettivo di Questo Servizio, incaricato agli accertamenti richiesti;*
- *Acquisizione nota prot. 71562 del 08/09/2022, del Dipartimento di Prevenzione di Brindisi, con la quale si attesta l'esito positivo della verifica dei requisiti minimi, generali e specifici previsti dal R.R. n. 3/2010 e s.m.i. alle Sez A- Requisiti generali. B.01.03 (colonna di sinistra) e dalla L.R. 9/2017 e s.m.i. per autorizzazione all'esercizio dell'attività specialistica ambulatoriale di diagnostica per immagini con utilizzo delle grandi macchine;*
- *Approfondimenti tecnici di confronto - per fasi audit programmato - con la parte richiedente e qualificata della soc. C.D.A Diagnostica per immagini - Studio radiologico srl Rappresentata dalla Sig.ra Orlando Claudia (...), di quanto documentato mediante compilazione della "griglia di valutazione" (griglie di autovalutazione ex Reg Reg. n. 16/2019 - Allegato C).*

Questo Dipartimento di Prevenzione-Servizio Igiene e Sanità Pubblica incaricato, determina:

- *Parere Favorevole d'esito di verifica, essendo soddisfatte le singole evidenze di requisiti minimi e specifici organizzativi per autorizzazione all'esercizio dell'attività specialistica ambulatoriale di diagnostica per immagini con utilizzo delle grandi macchine Risonanza Magnetica RMN (grande macchina) del gruppo "A" per uso diagnostico, giusta asseverazione prot.71562 del 08/09/2022, del Dipartimento di Prevenzione di Brindisi...(omissis, sussistendo i requisiti ulteriori minimi e specifici previsti dal RR. 16/2019, strutturali, tecnologici ed organizzativi della sez. "A" del R.R. 3/2010. (colonna di destra relativamente a quanto non abrogato ai sensi degli artt. 3 e 4 del R.R. 16/2019 e con particolare riferimento alla Sez. A.01.03 "gestione risorse umane") e B.01.01 (colonna destra) da riportarsi in quota di accreditamento istituzionale in base alle griglie di autovalutazione nelle fasi previste.*

- *Responsabilità Sanitaria dell'attività di Diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine al Dott. Daniele Orlando (...), specialista in Radiodiagnostica, regolarmente iscritto all'ordine dei medici della Provincia di Brindisi;*
- *Apparecchiatura Risonanza Magnetica RMN (grande macchina) del gruppo "A" per uso diagnostico RMN marca Philips - Mod. Ingenia Ambitions - n. serie 48524."*

Per tutto quanto innanzi esposto,

si propone di rilasciare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i, e dell'art. 4 commi 7 e 9 del R.R. n. 9/2022, l'accREDITAMENTO istituzionale per l'attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini con utilizzo di grandi macchine – di n. 1 RMN da 1,5 Tesla in capo alla società "C. D. A. - Diagnostica per Immagini S.r.l.", p. IVA 01515900742, con sede in Fasano, alla Via Roma n. 2, il cui Responsabile Sanitario è il dott. Daniele Orlando, iscritto all'ordine dei Medici Chirurghi e specializzato in Radiodiagnostica,

con la prescrizione che il legale rappresentante della "C. D. A. - Diagnostica per Immagini S.r.l." trasmetta copia del titolo di specializzazione del responsabile sanitario alla scrivente Sezione entro dieci giorni dalla notifica della presente;

e con le seguenti precisazioni:

- *l'accREDITAMENTO è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2010 e s.m.i.;*
- *ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., "Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accREDITATI.";*
- *ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della "C. D. A. - Diagnostica per Immagini S.r.l.", "entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accREDITAMENTO" dovrà rendere "alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accREDITAMENTO istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accERTAMENTO dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accREDITAMENTO istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.";*
- *ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., "La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accREDITAMENTO, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accREDITAMENTO. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accREDITANTE."*

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di rilasciare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i, e dell'art. 4 commi 7 e 9 del R.R. n. 9/2022, l'accreditamento istituzionale per l'attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini con utilizzo di grandi macchine – di n. 1 RMN da 1,5 Tesla in capo alla società "C. D. A. - Diagnostica per Immagini S.r.l.", p. IVA 01515900742, con sede in Fasano, alla Via Roma n. 2, il cui Responsabile Sanitario è il dott. Daniele Orlando, iscritto all'ordine dei Medici Chirurghi e specializzato in Radiodiagnostica,

con la prescrizione che il legale rappresentante della "C. D. A. - Diagnostica per Immagini S.r.l." trasmetta copia del titolo di specializzazione del responsabile sanitario alla scrivente Sezione entro dieci giorni dalla notifica della presente;

e con le seguenti precisazioni:

- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2010 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati."*;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della "C. D. A. - Diagnostica per Immagini S.r.l.", *"entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento" dovrà rendere "alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."*;
- ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante."*

Di notificare il presente provvedimento:

- al Legale Rappresentante della società "C. D. A. - Diagnostica per Immagini S.r.l."
(Pec: *cdafasano@pec.it*);
- al Direttore Generale dell'ASL BR;
- al Dirigente U.O.G.R.C. dell'ASL BR;
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BA;
- al Sindaco del Comune di Fasano (BR);
- alla Dirigente del Servizio *Sistemi Informativi e Tecnologie* del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia.

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 9 facciate è dichiarato immediatamente esecutivo e:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Ad Interim Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Specialistica
Ambulatoriale - Hospice
Irene Vogiatzis

Il Dirigente ad interim del Servizio Accreditamento e Qualità
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
Mauro Nicastro